

Bonus Natale 2024: Requisiti e Adempimenti

L'articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, introdotto in sede di conversione in legge, prevede la erogazione di un bonus ("Bonus Natale o natalizio") ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti e da erogare, secondo quanto esplicitamente previsto dal comma 4, "unitamente alla tredicesima mensilità". Con la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato a chi spetta il c.d. "Bonus Natale 2024" di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d'imposta che erogano il bonus: l'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all'articolazione dell'orario di lavoro (es. part-time). Il bonus, impropriamente definito "indennità", dovrà essere erogato solo per il corrente anno, dovrà essere rapportato al periodo di lavoro prestato nell'anno di imposta 2024, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è soggetto a contribuzione previdenziale.

Presupposti soggettivi e oggettivi

L'erogazione del bonus è condizionata al possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi. In primo luogo, è necessario che il potenziale percettore sia un lavoratore dipendente (pubblico o privato) a prescindere dal fatto che il rapporto sia a tempo indeterminato, determinato, part-time ecc. Sono esclusi i lavoratori percettori di reddito assimilato a quello dipendente ex articolo 50 del TUIR.

In particolare, il *bonus* è erogato ai lavoratori dipendenti in possesso delle seguenti condizioni, che **devono sussistere congiuntamente**:

- avere, nell'anno d'imposta 2024, un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** (per reddito si intende quello del lavoratore avente diritto ovvero Egli potrà percepire il bonus anche se sposato con una persona che dichiara un reddito molto elevato);
- avere **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **fiscalmente a carico**;
- avere un'**imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo **superiore a quello della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir ossia detrazione per redditi di lavoro dipendente (c.d. capienza fiscale).

Il **bonus spetta ad uno solo dei due genitori** ovvero è prevista incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Si ricorda che i collaboratori non sono ammessi alla fruizione del bonus.

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, il sostituto d'imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Come per altri bonus corrisposti in passato dunque, l'erogazione da parte del datore/sostituto è condizionata ad una espressa richiesta scritta (si ritiene valida anche una comunicazione inviata via PEC) del lavoratore di avervi diritto (ex articolo 2-bis, comma 4).

Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali:

- i redditi di lavoro dipendente;
- i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo. Resta fermo che il *bonus* può essere ottenuto o rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.

Il lavoratore che omette di presentare la richiesta al datore pur avendo diritto al bonus, potrà comunque fruire della agevolazione nella dichiarazione dei redditi 2025. Si ritiene che analoga possibilità sia consentita al lavoratore avente diritto che presenti regolare richiesta ma per qualsiasi ragione il datore non ottemperi all'obbligo di erogazione.

Recupero da parte del sostituto di imposta delle somme erogate

Le somme corrisposte sono recuperate dai sostituti sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Al riguardo, con Risoluzione Ministeriale n. 54/E del 13 novembre 2024, è stato istituito il codice tributo “**1703**” (denominato “*Credito maturato dai sostituti di imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113*”) da esporre nel modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del *bonus*.

Il Presidente della Commissione

Dott. Giuseppe Di Gioia

Il Consigliere Delegato

Dott. Domenico Molisso

I componenti Ferraro Giuseppe - D'Inverno Gregorio - Passaro Giovanni - Arcopinto Anna - Scognamiglio Consiglia - Ambrosio Natale – Iorio Martina – Castaldo Giovanni – Salviati Giuseppe

RICHIESTA BONUS NATALE - ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Io sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____ Nato/a _____
a _____ prov _____ il _____ CF _____
_____ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente presso _____,
codice fiscale/P.IVA _____,

DICHIARO

- di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024;
- di essere in possesso di un reddito complessivo, nell'anno di imposta 2024, non superiore a euro 28.000, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- di avere un'imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente, superiore alla "detrazione per reddito di lavoro dipendente" di cui all'art. 13, comma 1, D.P.R. 917/1986;
- di rendere la presente dichiarazione una sola volta ed al solo datore di lavoro sopra indicato il quale provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- di avere uno o più figli, anche se nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, di cui al seguente elenco:

- Figlio: (nome e cognome) codice fiscale
- Figlio: (nome e cognome) codice fiscale
- Coniuge/convivente (nome e cognome) codice fiscale

RICHIEDO PERTANTO

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il riconoscimento del Bonus Natale, previsto dall'articolo 2-bis del Decreto-Legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge del 7 ottobre 2024, n. 143 e modificato dal Decreto – Legge 14 novembre 2024, n. 167.

Si allega copia del documento d'identità.

Luogo e data.....

Firma

In presenza di contratti di lavoro part-time in essere (Da compilare solo in tal caso)

Dichiaro

- di avere altri rapporti di lavoro dipendente part-time in essere con altri datori di lavoro, il cui reddito di lavoro dipendente è pari ad euro..... ed i giorni prestati presso altri datori di lavoro sono pari a n.....;
- di richiedere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, l'erogazione del bonus esclusivamente a codesta società.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma